



SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

(SCRITTURA PRIVATA da sottoscrivere in modalità elettronica)

ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO EX COMMA 3 ART. 54 D.LGS. 50/2016 PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – CIG:8412301265

In data _____

....., la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi con sede in – in rappresentanza della medesima e competente alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.del (d'ora in poi per brevità anche Stazione appaltante, Committente o ASP Ravenna Cervia e Russi);

....., che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di **legale rappresentante** dell'impresa autorizzata ai sensi del D.Lgs. 276/2003 ed in possesso dell'autorizzazione ministeriale definitiva prot.n. (estremi dell'autorizzazione), con sede legale incodice fiscale e partita Iva n. (in seguito, per brevità, anche appaltatore o aggiudicatario) come risulta dal Certificato della C.C.I.A.A. di in data _____ *ovvero* dalla Procura speciale rilasciata in data

_____ dall' **Amministratore Delegato/Presidente** _____, a rogito Dott.
_____, Notaio in _____, Rep.n. _____ ;

Premesso che:

- che con Determinazione a contrarre n. del immediatamente efficace e divenuta esecutiva a termini di legge, veniva indetta la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (in seguito per brevità anche "codice"), per l'individuazione, tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 dello stesso codice, del soggetto con cui sottoscrivere l'accordo quadro in questione;
- che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE del – n. e sulla GURI del V serie speciale n. ;
- che il bando ed il disciplinare di gara sono stati pubblicati sul sito *internet* della stazione appaltante dal al ;
- che non ci sono state (*oppure ci sono state*) esclusioni di offerte dalla procedura di affidamento del presente contratto come da provvedimento che determina le ammissioni / esclusioni n. del inviato via pec in data a tutti i concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 2-*bis* del codice;
- con Determinazione di aggiudicazione n. del , **l'accordo quadro** in oggetto è stato aggiudicato a (**C.F. e P.IVA**) con sede legale in, via per aver presentato l'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa come motivato nella citata determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva;
- che l'avviso relativo al risultato della procedura di affidamento del presente contratto è stato pubblicato sulla GUCE del n. e sulla GURI del V serie speciale n. ;
- che, sempre con riferimento all'esito della procedura, sono state inoltre esperite le ulteriori forme di pubblicità richieste dalla normativa vigente;
- che le comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5 lettera a) del codice, sono state effettuate tramite PEC in data ;

- che il “termine dilatorio” di cui al comma 9 dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è scaduto in data
 - che sono (oppure) / non sono stati presentati **ricorsi** avverso l'aggiudicazione e/o altri atti relativi alla procedura di affidamento in oggetto;
 - che alla data di stipula del presente contratto, le informazioni prefettizie antimafia richieste il sono pervenute tramite banca dati nazionale unica della documentazione antimafia il, acquisito al numero di protocollo della stazione appaltante al n. del
 - che non risultano altre situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni;
 - che il DURC, in corso di validità, riferito all'appaltatore risulta regolare;
 - che i restanti certificati comprovanti l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice acquisite per l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e riepilogate nel documento p.g. n. del sono ancora in corso di validità;
 - che è stata chiesta ed ottenuta la comunicazione dell'appaltatore, resa ai sensi del D.P.C.M. 11.5.91 n. 187;
- Ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i predetti componenti si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1) OGGETTO

L'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI, a mezzo come sopra, aggiudica, a, con sede legale in Via, che accetta, a mezzo come sopra, l'Accordo Quadro con unico operatore per la somministrazione di lavoro a tempo determinato con un’Agenzia per il lavoro autorizzata ed iscritta nell'Apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 276/2003, alla quale affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di figure professionali di varia natura specificate dettagliatamente nel Capitolato d’oneri (CDO) da impiegarsi presso l’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi a seguito ed attraverso la stipula di singoli contratti applicativi che potranno essere riferiti a somministrazioni singole o plurime.

Il presente contratto di Accordo Quadro recepisce integralmente e fedelmente tutte le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato d'oneri e relativi allegati, materialmente allegati al presente atto che l'aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare.

ART.1 BIS) OPZIONI ESERCITABILI DALLA STAZIONE APPALTANTE

Come precisato all'art. 3 del CDO, ASP Ravenna Cervia e Russi si riserva l'opzione di richiedere ulteriori figure professionali, rispetto a quelle indicate all'art.7 del CDO, per un importo massimo di Euro 800.000,00 alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario e, quindi, senza che lo stesso possa aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta aggiuntivi rispetto alle condizioni contrattuali.

[*Opzione di proroga tecnica*] La stazione appaltante si riserva anche - nel rispetto degli importi massimi per i contratti applicativi affidabili di cui al successivo paragrafo 3 del presente contratto - l'opzione di proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del codice, relativamente ai contratti applicativi affidati nel periodo finale della durata quadriennale dell'accordo quadro qualora allo scadere degli stessi non si sia ancora conclusa la successiva procedura di affidamento per i servizi di somministrazione di lavoro. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART.2) DOCUMENTI CONTRATTUALI

Sono materialmente allegati al presente atto il Capitolato d'Oneri (CDO), Tabella Costo del Lavoro (allegato A del CDO), Schema di Richiesta (allegato B del CDO) e Schema di Contratto applicativo per la somministrazione di lavoro a tempo determinato (allegato C del CDO).

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che vengono inseriti in apposite "cartelle contenitore" come segue:

Cartella "A" - disciplina di gara e del rapporto contrattuale contenente:

- bando di Procedura Aperta per sottoscrizione Accordo Quadro;
- offerta della ditta aggiudicataria;

- dichiarazione dell'impresa aggiudicataria relativa la subappalto;
- comunicazione in data prot.n. dell'appaltatore resa ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- **cauzione definitiva** presentata dall'appaltatore emessa da in data il cui originale è conservato agli atti della stazione appaltante: Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi;
- **assicurazione RCT/RCO** presentata dall'appaltatore tramite polizza n. emessa da in data

Cartella "B"- contenente la documentazione amministrativa di gara ed in particolare:

- delibera approvativa delle linee di indirizzo dell'Accordo Quadro e del sistema di gara;
- determinazione a contrattare;
- determinazione di aggiudicazione con annesso verbale di gara;
- comunicazione antimafia;
- Certificato della C.C.I.A.A. di / Procura speciale Rep. n. _____ del _____.

ART.3) AMMONTARE MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO

L'ammontare massimo delle prestazioni richiedibili con successivi contratti applicativi durante la vigenza del presente accordo (inteso come sommatoria degli importi contrattuali dei contratti applicativi stessi) è pari ad Euro 3.200.000,00 oltre ad IVA di legge oltre ad Euro 800.000 relativamente alle opzione di cui al recedente art. 1-bis nel caso in cui la stazione appaltante decida di richiederle.

Con la sottoscrizione del presente accordo l'Appaltatore si impegna a fornire le somministrazioni di lavoro a tempo determinato che successivamente e progressivamente saranno richiesti dalla stazione appaltante ai sensi dell'accordo quadro stesso entro quattro anni dalla sottoscrizione ed entro i tetti di spesa sopra indicati.

L'Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché il committente non darà luogo ai contratti applicativi. Il presente accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo alla stazione appaltante ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui la stazione appaltante stessa si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro stesso. Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate dall'Amministrazione nel corso dell'accordo quadro.

ART. 4) – DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha durata massima quadriennale dal 01/01/2021 fino al 31/12/2024.

L'Appaltatore dovrà, in ogni caso, dare la propria disponibilità, anche nelle more della sottoscrizione del presente accordo quadro, all'avvio in urgenza delle prestazioni e dei contratti applicativi, a decorrere dal 01/01/2020.

I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino alla data di termine degli stessi anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità sopra indicato riferito all'accordo quadro.

Qualora un contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la scadenza dell'accordo quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

ART. 5) PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore emetterà fatture nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nel CDO. La stazione appaltante si impegna ad effettuare i pagamenti, salva l'applicazione delle eventuali penali, con le modalità di cui all'articolo 21 del CDO.

La stazione appaltante corrisponderà all'appaltatore, per ogni ora ordinaria di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore somministrato, a seguito di sottoscrizione dei contratti applicativi, il "costo orario base" di cui ai prospetti dell'allegato A oltre al margine d'agenzia orario, al netto del ribasso offerto, ed IVA di legge.

Sono esclusi dal suddetto costo orario e saranno pertanto contabilizzati in sede di fatturazione i seguenti elementi retributivi in quanto aleatori e non preventivabili, senza costi di intermediazione aggiuntivi:

- maggiorazioni di turno;
- eventuali indennità previste dal vigente CCNL;
- festività di legge infrasettimanali e festività cadenti di domenica, ivi compresa la festività del Santo Patrono;
- eventuali rimborsi per trasferte.

Ogni pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato all'acquisizione d'ufficio della regolarità contributiva dell'appaltatore e di eventuali subappaltatori tramite DURC o altro documento idoneo ai sensi della normativa vigente.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, comunicato dall'appaltatore sono i seguenti (Codice IBAN): _____.

Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono i seguenti: _____ C.F. _____ in qualità di _____.

Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

[EVENTUALE – in caso di RTI di tipo orizzontale]

I pagamenti all'appaltatore saranno effettuati integralmente ed esclusivamente a favore dell'impresa capogruppo _____, con sede in _____ mediante bonifico bancario / postale sul conto corrente dedicato presso _____ – Agenzia di _____ (Coordinate

Bancarie Internazionali IBAN: Cod. Nazione: ____ - CIN _____ - ABI _____ - CAB _____ -C/C N. _____), così come risulta dal mandato collettivo con rappresentanza all'impresa capogruppo e come richiesto e dichiarato dall'impresa capogruppo stessa e dalla/e mandante/i nelle relative comunicazioni allegata nella cartella "A" di cui all'art. 2 del presente atto, nelle quali sono altresì indicate le persone autorizzate ad operare sugli stessi conti correnti dedicati.

Le parti si danno, quindi, reciprocamente atto che il committente è liberato totalmente dai propri obblighi verso il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario, tramite il pagamento dei corrispettivi a favore dell'impresa capogruppo.

In esecuzione alle disposizioni contenute nella Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'AVCP, avente ad oggetto "Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari", ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti.

L'impresa capogruppo, pertanto, si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso la/le mandante/i le clausole di tracciabilità che sono inserite nel contratto di mandato allegato fra i documenti contrattuali di cui all'art. 2 del presente atto.

[EVENTUALE – nel caso di Consorzio]

Le parti si danno reciprocamente atto che per ciascuna somministrazione relativa ad appalti applicativi del presente accordo quadro sarà individuata la/le imprese consorziate esecutrici. I pagamenti che il Consorzio aggiudicatario effettuerà nei confronti della/e impresa/e consorziata/e, nonché tutti i pagamenti che queste ultime effettueranno per l'esecuzione degli appalti applicativi oggetto del presente accordo, saranno tutti effettuati nel rigoroso rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..

L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relative agli estremi dei conti correnti dedicati cui effettuare i pagamenti relativi al presente contratto.

Tutte le comunicazioni in materia di tracciabilità sono fatte al Responsabile Unico del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'ANAC al presente accordo quadro e pertanto valido per ciascuno dei successivi contratti applicativi è il seguente:

ART. 6) REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi è disciplinata dall'art. 5 del CDO.

ART.7) GARANZIA FIDEIUSSORIA

A garanzia degli oneri derivanti da mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente atto, l'affidatario ha costituito una garanzia definitiva, conformemente all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di importo pari ad Euro= mediante fidejussione assicurativa / bancaria rilasciata da , in data , con polizza fideiussoria / fideiussione / n.

La fideiussione bancaria o assicurativa sarà svincolata nei modi e termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART.8) ASSICURAZIONI

L'Appaltatore risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale (non dal personale somministrato) nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare alla Stazione Appaltante, a terzi e a cose ed assumere ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento o dal mancato espletamento del servizio appaltato. A tale scopo l'appaltatore ha stipulato idonea polizza assicurativa ai sensi dell'art. 10 del CDO, polizza n. del emessa da

Il mancato rinnovo da parte dell'appaltatore della suddetta polizza, teso a garantirne la validità e l'efficacia per tutta la durata del presente contratto, è considerato grave inadempimento che costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del cod.civ.. In particolare, l'appaltatore dovrà presentare prima della scadenza della polizza una specifica dichiarazione della compagnia di assicurazione che attesti

l'avvenuta proroga / rinnovo dell'assicurazione senza altre modifiche alle condizioni e/o massimali attualmente stabiliti.

ART.9) PARTICOLARI ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 10 del CDO l'appaltatore indica quale referente principale _____ e quali altri referenti _____ con il/i seguenti recapiti _____ da contattare come segue _____ e quale recapito per le urgenze _____ .

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e di tutte quelle eventualmente derivanti da variazioni e/o atti aggiuntivi, si impegna ai sensi dell'art 2 comma 3 del DPR 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento della stazione appaltante (codice aziendale) approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 6 del 27 gennaio 2016 e scaricabile al seguente link:

http://www.aspravennacerviaerussi.it/upload/fogli/all_1_cda19_2017_ptpc_2017_2018_2019.pdf .

Ai sensi dell'art 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso, negli ultimi tre anni, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni, cessati dal servizio da meno di tre anni, che durante gli ultimi tre anni di servizio prestato per le pubbliche amministrazioni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

Il personale abilitato al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 16 del CDO è

L'appaltatore, nell'esecuzione del presente accordo quadro, nonché nell'esecuzione dei singoli contratti applicativi, si impegna a rispettare quanto previsto nel CDO e suoi allegati, nonché quanto previsto dalla normativa in materia, nonché e specificatamente quanto previsto della normativa della Regione Emilia Romagna in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari.

Inoltre l'appaltatore è vincolato ad eseguire le prestazioni coerentemente con quanto offerto ed indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara per la sottoscrizione dell'accordo quadro.

ART. 10) AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Durante la vigenza del presente accordo quadro sarà facoltà della stazione appaltante, senza che l'Appaltatore possa vantare diritti alcuno, affidare la somministrazione di lavoro a tempo determinato all'appaltatore stesso con la modalità del contratto applicativo del presente accordo quadro.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'Aggiudicatario di una pluralità di contratti applicativi, resta in capo all'Aggiudicatario l'onere della gestione contemporanea di più contratti applicativi garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al CDO e di quanto offerto per l'aggiudicazione del presente accordo. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore per la mancata di richiesta di attivazione di contratti applicativi.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento dei singoli contratti applicativi avverrà secondo le modalità e tempistiche di cui all'art 8 del CDO.

ART.11) SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

Il subappalto è regolamentato da quanto previsto all'art. 34 comma 2 del CDO alla cui disciplina le parti espressamente rinviano.

A tal fine le parti si danno reciprocamente atto che l'appaltatore in sede di offerta ha indicato la volontà di subappaltare i seguenti servizi / parti di servizi _____
oppure in alternativa

A tal fine le parti si danno reciprocamente atto che l'appaltatore in sede di offerta non ha indicato la volontà di subappaltare nessuna prestazione oggetto dell'appalto.

ART.12) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto di cedere anche parzialmente il presente contratto di appalto. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà nulla e di nessun effetto per la stazione appaltante, salvo alla stessa la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, ma con la conseguente perdita della cauzione, previo il semplice accertamen-

to del fatto. Sono fatte salve le previsioni di cui al punto 2 lettera d) comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

ART.13) PENALI

Qualora si verificassero da parte dell'appaltatore, durante il periodo di esecuzione delle attività prestazionali oggetto del presente contratto, inadempienze e/o violazioni e ritardi agli obblighi contrattuali, e fatto salvo il diritto dell'appaltatore stesso a presentare le proprie controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle penalità per inadempienze contrattuali indicate all'art. 25 del CDO.

ART.14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal CDO ed in particolare dall'art. 26 del capitolato stesso.

L'Amministrazione, riscontrata l'eventuale violazione degli obblighi di cui al precedente art 9 (con riferimento al Codice di Comportamento nazionale ed aziendale), contesterà per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto/incarico, fatto salvo il risarcimento del danno.

Qualora le cause di risoluzione, come sopra specificate, facessero capo ad un unico contratto applicativo, l'ASP si riserva di risolvere unicamente tale rapporto contrattuale, trattenendo a titolo di penale parte della cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto applicativo, fatto salvo il maggior danno. Fermo restando l'impossibilità di affidare ulteriori contratti applicativi successivamente alla risoluzione, la risoluzione dell'accordo quadro non travolgerà l'efficacia dei contratti applicativi in essere qualora la causa di risoluzione non li riguardi direttamente o non sia tale da impedire anche la prosecuzione di questi rapporti contrattuali.

ART.15) CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA IN CASO DI SUPRAGGIUNTE CONVENZIONI CONSIP

Ai sensi e per effetto dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, la stazione appaltante si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione

all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3 della L. 23/12/1999, n. 488. In tal caso il decimo delle prestazioni ancora dovute è da calcolarsi esclusivamente sul margine orario di agenzia e solo ed esclusivamente sui contratti applicativi in essere.

ART.15/bis) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La stazione appaltante risolverà il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, dalle informazioni di cui all'art. 84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., rilasciate dalla competente Prefettura, ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo, che perverranno successivamente alla stipula, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Le parti si danno reciprocamente atto che la stazione appaltante si riserva la più ampia discrezionalità nella valutazione delle suddette informative antimafia prefettizie e che, in caso di risoluzione del contratto per le cause suddette, all'affidatario spetterà esclusivamente il compenso per le prestazioni svolte fino al momento della risoluzione, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa di compensi, corrispettivi, indennizzi e risarcimenti a fronte del recesso verso la stazione appaltante.

Costituisce inoltre clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del C.C. il mancato rispetto da parte dell'appaltatore degli impegni e delle proposte presentate nell'ambito della propria offerta tecnica allegata al presente contratto (Cartella B).

ART.16) SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di questo atto, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore, che espressamente le assume. Anche l'imposta di bollo relativa alla sottoscrizione del presente atto e dei successivi eventuali contratti applicativi rimane a completo carico dell'appaltatore.

ART.17) REGISTRAZIONE

Il presente atto, soggetto ad IVA, è registrabile in caso d'uso con relativi costi a carico della parte che ne richiederà la registrazione .

ART.18) CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative al presente contratto che non possano essere composte in via amministrativa o extragiudiziale, ai sensi degli artt. da 206 a 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., saranno devolute alla competente autorità giudiziaria ed, in particolare, per le controversie spettanti alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Ravenna; per le controversie spettanti alla giurisdizione amministrativa sarà competente, invece, in via esclusiva, il T.A.R. per l'Emilia Romagna sede di Bologna.

ART.19) VERIFICHE

La stazione appaltante ha facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente contratto; a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

A tale scopo l'appaltatore si impegna a consegnare alla stazione appaltante tutta la documentazione che da questa sarà ritenuta utile per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al presente articolo.

ART.20) RINVIO

Per quanto non previsto nel presente atto trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, nonché tutta la normativa, comunitaria e nazionale vigente, che disciplina la materia. A titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano: Codice Civile, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., D.Lgs. 81/2015 e s.m.i., D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi ed alle norme nazionali e regionali della Regione Emilia Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

L'appaltatore _____, a mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del Codice Civile, gli articoli 1-

bis, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-bis, 16 e 19 del presente contratto e gli articoli del Capitolato d'Oneri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 34.

p. la stazione appaltante: _____ (*firmato digitalmente*)

p. l'appaltatore _____: _____ (*firmato digitalmente*)